

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

LI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 5 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

## INDICE

|  | PAG.          |
|--|---------------|
| <b>Disegno di legge (Discussione):</b>   |               |
| Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124) . . . . . | 391           |
| PRESIDENTE . . . . .   | 391, 393, 397 |
| FODERARO, <i>Relatore</i> . . . . .  | 391, 396      |
| AMATUCCI . . . . .   | 393, 395, 396 |
| PERRONE CAPANO . . . . .   | 395           |
| CASERTA . . . . .  | 396           |
| BUCCIARELLI DUCCI . . . . .  | 396           |
| TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .                    | 397           |

**La seduta comincia alle 10.**

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Avverto che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato il proprio parere favorevole a questo disegno di legge.

L'onorevole Foderaro, relatore, ha facoltà di riferire.

FODERARO, *Relatore*. Le norme vigenti sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari sono contenute, soprattutto, nel testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 227, e modificato dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1674, e inoltre nel regio decreto 8 giugno 1933, n. 621, contenente norme per il coordinamento e l'attuazione della legge predetta, nel regio decreto-legge 19 dicembre 1934, n. 698, ed infine nella legge 3 giugno 1949, n. 331.

In quest'ultimo periodo, principalmente dopo la emanazione della legge del 1934, è stata costituita una Commissione ministeriale per la revisione di questo ordinamento. Tale Commissione ha provveduto alla compilazione del nuovo testo unico, che portava come nota peculiare la statizzazione degli ufficiali giudiziari.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, oltre a coordinare tutte le disposizioni vigenti, ha anche la finalità di conferire agli ufficiali giudiziari ed ai loro aiutanti figura giuridica ben definita.

Attualmente gli ufficiali giudiziari hanno una figura giuridica complessa ed ibrida: mentre, da un lato, rivestono carattere di pubblici ufficiali, dipendenti dallo Stato per alcuni rapporti amministrativi ed economici, dall'altro, di fronte ai privati, che richiedono l'esercizio del loro ministero, essi si presentano come liberi professionisti, anche se, per

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

determinati rapporti, vengono equiparati ai pubblici ufficiali.

Gli aiutanti degli ufficiali giudiziari hanno figura giuridica di impiegati privati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari stessi, sebbene, per molti rapporti, siano equiparati ad incaricati di pubblico servizio.

Con l'attuale disegno di legge si è inteso fare un passo avanti verso la statizzazione della categoria degli ufficiali giudiziari.

Questa figura, che io ho definito complessa ed ibrida, certo non può resistere al vaglio della critica di quanti hanno esperienza di uffici giudiziari.

Attualmente, gli ufficiali giudiziari, che esercitano funzioni delicatissime e relevantissime, non hanno una disciplina giuridica, dal punto di vista morale, economico e disciplinare, tale, che possa ritenersi soddisfacente.

Col disegno di legge in esame si dà una prima sistemazione agli ufficiali giudiziari nei ruoli organici dello Stato.

Anzitutto, per quanto riguarda il reclutamento, si richiede un titolo di studio, non era richiesto dalla legge precedente; titolo di studio che pone, indubbiamente, la categoria degli ufficiali giudiziari in posizione molto elevata, confacente alle incombenze ed alle funzioni, davvero importanti e delicate, che contesta categoria di pubblici ufficiali esercita.

Il concorso è nazionale per gli ufficiali giudiziari, a differenza della legislazione precedente, per cui era sufficiente il concorso presso il distretto di Corte di appello.

Gli uffici giudiziari vengono a poggiare su tre pilastri, questo è il punto: l'ufficio del magistrato, l'ufficio del cancelliere, l'ufficio esecutivo.

Mentre, in base all'ordinamento attualmente in vigore, l'ufficiale giudiziario dipende, non fosse altro che per la tenuta dei registri, dal cancelliere, col disegno di legge in esame l'ufficio dell'ufficiale giudiziario viene sganciato dall'ufficio del cancelliere e costituito in ufficio autonomo, dipendente direttamente dal magistrato. Sicché, come dicevo, l'ufficio giudiziario attualmente viene fondato su tre pilastri: l'ufficio del magistrato, l'ufficio del cancelliere e l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, che costituiscono quasi una figura a tre facce.

Il titolo di studio, che il disegno di legge pone a fondamento dell'elevazione morale della categoria degli ufficiali giudiziari, rappresenta il cardine di tutto il sistema. Questo disegno di legge ha questo aspetto peculiare e rilevante, su cui richiamo l'attenzione della Commissione affinché i lavori possano proce-

dere speditamente, come è richiesto dall'urgenza del provvedimento: che la linea direttiva è molto chiara ed evidente risulta l'intenzione del legislatore.

È importante rilevare che il disegno di legge in esame ha voluto segnare l'inizio dell'inquadramento della categoria degli ufficiali giudiziari nei ruoli delle amministrazioni statali. Questo si denota da numerose disposizioni. Anzitutto, dal fatto che dal punto di vista disciplinare si è voluto dare alla categoria un maggiore senso di responsabilità e si è creata la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente, nominato dalla personalità più alta del distretto di Corte d'appello, il presidente della Corte d'appello, inoltre, dalla obbligatorietà della cassa unica e, quindi, dalla ripartizione in quote eguali dei proventi e delle percentuali sui ricuperi fra tutti gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici della stessa sede.

Tale cassa unica era prevista in precedenti disposizioni, ma non fu mai attuata. Questo fatto determinò malumori ed agitazioni continue nella categoria degli ufficiali giudiziari. Il malumore era determinato soprattutto dalla pessima ripartizione dei proventi tra gli ufficiali giudiziari appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, per cui accadeva che gli ufficiali giudiziari di grado meno elevato (ad esempio, quelli di pretura) avevano dei guadagni molto più alti di quelli degli uffici superiori. Con la istituzione della cassa unica e con la ripartizione dei proventi tra gli ufficiali giudiziari appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, questo motivo di doglianza è venuto meno.

Quale passo verso la statizzazione degli ufficiali giudiziari si può ricordare l'articolo 129 che riguarda il diritto all'indennità integrativa con equiparazione agli impiegati dello Stato. Con l'articolo 129 l'ufficiale giudiziario viene equiparato al funzionario dello Stato di grado XI dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato.

Il punto centrale del disegno di legge tende a far sì che la categoria degli ufficiali giudiziari si avvii verso quell'inquadramento gerarchico nei ruoli dell'amministrazione statale che ha sempre costituito una vecchia aspirazione del legislatore italiano. Questo provvedimento legislativo non realizza questa aspirazione, ma indubbiamente l'avvia a soluzione.

Enormi difficoltà si oppongono alla statizzazione. Non le elencherò, limitandomi soltanto ad accennare al fatto che molti ufficiali giudiziari, i quali hanno più interesse ad agire come liberi professionisti, si oppo-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

gono decisamente ad una riforma che statizzi in pieno la loro categoria, gelosi dei vantaggi economici che loro derivano da questa figura ibrida di pubblici funzionari da un lato e di liberi professionisti dall'altro.

Per quanto riguarda i commessi degli ufficiali giudiziari, il disegno di legge introduce una innovazione profonda, in quanto sgancia questi commessi dagli ufficiali giudiziari e dà loro una posizione giuridica nuova ed autonoma di fronte agli ufficiali giudiziari. Non che i commessi vengano a costituire un ufficio autonomo, perché in sostanza gli ufficiali giudiziari ed i commessi insieme costituiscono l'ufficio esecutivo presso gli uffici giudiziari, ma in sostanza, pur non costituendo un ufficio autonomo, i commessi si vedono riconosciuta una posizione autonoma, in quanto gli atti loro demandati appartengono *jure proprio* (e non più *jure delegatio-nis*) agli stessi commessi degli ufficiali giudiziari, che assumono una nuova denominazione, quella di « aiutanti ufficiali giudiziari ».

Credo di avere, sia pure sinteticamente, delineato quali siano le innovazioni centrali e fondamentali che si apportano a queste categorie con il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Il provvedimento sul quale siamo chiamati a deliberare è diviso in tre parti: la prima comprende tutte le norme che si riferiscono all'ordinamento degli ufficiali giudiziari in senso stretto. Quindi va dal reclutamento ai trasferimenti, dalla disciplina all'allontanamento temporaneo e definitivo dal servizio.

La seconda parte, che forse è la più delicata anche dal punto di vista del diritto processuale, si occupa del servizio delle notificazioni e delle esecuzioni; precisa la competenza dell'ufficiale giudiziario e dice quali atti sono affidati agli ufficiali giudiziari e quali invece agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La terza parte contempla le disposizioni finali e transitorie per la categoria degli ufficiali giudiziari e soprattutto per quella degli aiutanti ufficiali giudiziari. Dico « soprattutto per la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari » in quanto lo spirito della legge ha per scopo di eliminare gradualmente ed in modo totale la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'idea non è nuova: precedenti progetti di legge avevano il fine di eliminare questa categoria. Attualmente si sta preparando tale graduale ma totale eliminazione. Questo potrebbe essere definito un disegno di legge progressivo: esso rappresenta una nuova tappa

per eliminare completamente la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari il giorno in cui tutti i posti di organico siano coperti dagli ufficiali giudiziari.

Credo di aver dato ai colleghi una sintetica idea dell'importanza di questo disegno di legge, che tra l'altro ha la finalità di garantire la pacificazione fra due categorie sempre in lotta fra loro: quella degli ufficiali giudiziari e quella dei commessi degli ufficiali giudiziari. La rilevanza di questo progetto di legge non può sfuggire ad alcun collega. È profondamente sentita l'urgenza di questo provvedimento e come relatore ho ricevuto da parte degli interessati e del Governo delle sollecitazioni affinché si proceda alla sua approvazione con una certa celerità, la quale però non deve soffocare la discussione di un disegno di legge tanto importante.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Mi rendo conto della necessità di approvare con sollecitudine questo disegno di legge, che trova i suoi precedenti nelle quattro leggi organiche, del 28 dicembre 1924, del 22 dicembre 1932, del 19 aprile 1934, del 3 giugno 1949, nonché di una legge del 1942 che riguarda unicamente i commessi giudiziari. Tuttavia ritengo necessarie alcune precisazioni per far rilevare agli onorevoli colleghi le pecche, di natura più formale che sostanziale, che presenta il disegno di legge.

In linea di massima sono senz'altro favorevole al disegno di legge. Esso effettivamente contiene una sistemazione organica delle disposizioni sparse nei vari testi unici che hanno sempre mirato a risolvere l'importante problema degli ufficiali giudiziari, senza tuttavia mai arrivare ad una soluzione soddisfacente per le due categorie interessate.

Non va però dimenticato che questo disegno di legge in alcuni punti risente eccessivamente dello spirito burocratico dei funzionari che hanno evidentemente collaborato alla redazione del testo legislativo, prescindendo dalle esigenze pratiche che la vita giudiziaria ogni giorno presenta.

Diceva l'onorevole relatore: è stata sempre una vecchia aspirazione degli ufficiali giudiziari quella di passare alle dipendenze dello Stato, ed aggiungeva che a questa aspirazione, sentita dalla maggior parte della categoria, si oppone una frazione di ufficiali giudiziari i quali dal libero esercizio della propria attività ricavano proventi assai cospicui. Non dimentichiamo che proprio nella discussione della legge del 19 aprile 1934 si fece noto che l'ufficiale dirigente capo del tri-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

bunale di Milano in quei tempi realizzava un guadagno di diversi milioni all'anno, a danno di quegli ufficiali giudiziari che, non potendo disporre di una apposita organizzazione e di personale dipendente, espletavano lo stesso lavoro, spesso con maggiori disagi e difficoltà, e con compensi infinitamente inferiori.

E però vero che l'anno scorso, quando discutemmo una leggina sui commessi giudiziari (la legge 3 giugno 1949, n. 331) sulla quale concordarono tutti i settori della Camera, nella relazione fu detto: qui abbiamo un rapporto ibrido ed incerto, perché il commesso giudiziario costituisce un impiegato privato, cioè una persona che dipende dall'arbitrio e dalla volontà dell'ufficiale giudiziario, per cui, quando viene a mancare per una qualsiasi ragione l'ufficiale giudiziario, *ipso iure* si risolve il rapporto di impiego privato e questo disgraziato è messo sulla strada.

Si trattava di preoccupazioni di una certa importanza. Tutti sentiamo il dovere, seguendo la relazione ministeriale, di adottare una soluzione la quale, pur rappresentando un passo innanzi verso la statizzazione dei commessi giudiziari (oggi chiamati « aiutanti ufficiali giudiziari »), tuttavia desse una certa garanzia ed una certa sicurezza di proventi a questi disgraziati.

È necessario che io richiami la legge del 3 giugno 1949, perché è veramente strano che oggi, nel corso dell'esame di questo disegno di legge, si dimentichi del tutto ciò che la nostra Commissione ed i due rami del Parlamento all'unanimità decisero a favore di questa categoria.

Si diceva: dobbiamo dare a questi commessi giudiziari la possibilità di notificare in materia civile e penale ed espletare i servizi interni e di assistenza alle udienze. Dobbiamo riconoscere il sacrosanto diritto che hanno questi commessi giudiziari di percepire il frutto del loro lavoro. Tutti noi, che abbiamo esperienza di vita giudiziaria, sappiamo che gli ufficiali giudiziari, specie per le notificazioni di atti da compiere in zone lontane, si servono di questi commessi, i quali debbono versare l'importo della trasferta e dell'accesso all'ufficiale giudiziario, il quale poi dà il « lechino » a questi disgraziati che vivono con stitendi di fame.

La legge che noi approvammo nel giugno dello scorso anno ripará a questo inconveniente, stabilendo: quando gli atti sono notificati dal commesso giudiziario, la indennità di trasferta deve spettare al commesso. Ai commessi giudiziari furono estese anche tut-

te le agevolazioni di cui al decreto 5 agosto 1947, per quanto riguarda il rimborso della ricchezza mobile, ecc.

Ora si parla del titolo di studio. Ma è chiaro che non possiamo arrivare alla soppressione degli aiutanti, come ha detto poco fa l'onorevole relatore. Bisogna vivere fuori della realtà per fare una simile affermazione. Anche se verrà completato l'organico degli ufficiali giudiziari, essi non potranno mai fare a meno di questi aiutanti, perché vi sono sedi giudiziarie in cui il numero degli affari e il dislocamento dei comuni nello stesso mandamento di pretura sono tali che un solo ufficiale giudiziario non può materialmente adempiere alle sue funzioni.

Si disse: non dimenticate che nel 1942 il Ministero di grazia e giustizia emanò un provvedimento con cui bloccava i posti di commesso giudiziario nella misura di 1050 in tutta l'Italia, né è stato possibile avere una sola nomina oltre questo numero, nonostante che tutti gli ufficiali giudiziari esercitassero vive pressioni sul Ministero per ottenere questo personale necessario per l'espletamento delle proprie attività e dei propri servizi.

Ed allora si stabilì anzitutto che restavano ai loro posti i commessi giudiziari in servizio. Si riconobbero le benemerienze di questa categoria, la quale, durante la guerra, quando molti ufficiali giudiziari per ragioni militari avevano lasciati vacanti i loro posti, assicurò addirittura il funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Tengo a sottolineare che questa è una classe benemerita, senza la quale l'amministrazione della giustizia (e mi riferisco alla provincia di Avellino, ma il collega Conçetti mi dice che è così in tutta l'Italia) non avrebbe potuto funzionare e non avremmo ottenuto quel che abbiamo ottenuto.

Per i nuovi commessi invece, oltre alla buona condotta, l'articolo 3 chiedeva i seguenti requisiti: « il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno, né avere superato il quarantesimo anno di età e possedere la idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni ».

Con l'articolo 8 si disponeva che « ai commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il disposto dell'articolo 3 relativamente ai requisiti di titolo di studio e del limite di età ». Perciò si stabilì che questi benemeriti elementi restassero in servizio senza bisogno di sostenere il concorso.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

Oggi il disegno di legge sottoposto al nostro esame dimentica tutto quanto abbiamo stabilito e proclamato all'unanimità nei due rami del Parlamento: anche il Senato fu unanime nel riconoscere le benemerienze di questa categoria. Questo disegno di legge infatti dispone che tutti gli aiutanti giudiziari debbono sostenere un esame di idoneità: e pensate che fra questi commessi vi è della gente che esercita questa funzione da oltre venti anni.

Ebbene, l'articolo 146 dispone che « i commessi autorizzati che trovansi in servizio alla data di pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere ammessi a sostenere un esame di idoneità ».

PERRONE CAPANO. Ma il successivo comma stabilisce che possono essere anche non ammessi a sostenere questo esame e, quindi, dispensati dal servizio. Pertanto l'esame è obbligatorio.

AMATUCCI. D'accordo.

Da un lato riconoscete essenziale la funzione di questi commessi, tanto che li parificate nell'ordinamento gerarchico dagli impiegati civili dello Stato di grado XIII, e poi li trattate così! Li confinate addirittura nelle disposizioni transitorie, pur riconoscendo le loro gravissime responsabilità. In sostanza dimenticate tutte le benemerienze che la categoria ha acquisito specialmente durante la guerra.

Bisogna riconoscere il merito là dove esiste. Inoltre, dobbiamo evitare lo strano spettacolo che, a distanza di meno di un anno, il Parlamento muta radicalmente le leggi che prima ha votato. Il professor Calamandrei sorride e ha perfettamente ragione: è proprio questa contraddittorietà del nostro legiferare che attira su di noi le maggiori critiche. Dobbiamo invece essere coerenti.

L'onorevole Foderaro ha detto: questo disegno di legge rappresenta un passo verso la evoluzione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ed inizia un progresso, perché tende alla statizzazione, alla quale aspira la maggior parte di queste due categorie.

Desidero osservare che mentre si parla di miglioramenti arrecati alla categoria, in realtà la si danneggia fortemente.

Come me, penso che anche i colleghi abbiano ricevuto le proteste di questi disgraziati. Ho ricevuto, ad esempio, un esposto del collegio campano-abruzzese. In questo esposto si dice: perché ci dovete trattare come cani rognosi quando il personale di alcune ammi-

nistrazioni (e si cita quello dell'U.P.S.E.A.), che non ha fatto niente, non ha titoli di studio, si sta agitando — come è noto — per essere assorbito da altre amministrazioni statali e pare che il Governo voglia accedere a questa richiesta? Perché negate a noi la legittima aspirazione di rimanere al nostro posto, noi che siamo stati inclusi in quei ruoli chiusi di 1050 commessi giudiziari? Perché non ci date nemmeno la possibilità di avere un ruolo transitorio, come è stato fatto per altre amministrazioni?

Si dice, poi, che questi commessi giudiziari (che oggi vengono parificati al grado XIII dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato) debbono essere iscritti alla Cassa di previdenza. Qualora non abbiano raggiunti i 40 anni di servizio, essi liquidano — al momento del loro collocamento a riposo — una indennità una volta tanto e non è consentito loro di versare le quote di riscatto di questa pensione alla Cassa di previdenza, come è disposto dalla legge organica che disciplina la materia, per andare a casa con un tozzo di pane garantito.

Ma v'è ancora da fare un'altra osservazione. In materia penale la notifica deve essere privilegio e specifica funzione degli ufficiali giudiziari, in quanto si tratta di competenza esclusiva di questa categoria: infatti i vari testi di legge, succedutisi dal 1924 al 1949, parlano tutti di « competenza esclusiva », adoperando la stessa espressione usata per le giurisdizioni amministrative.

Ora, si dimentica tutto questo e si dice: in materia penale ci si può avvalere anche dell'opera degli ufficiali della polizia giudiziaria, cioè la notifica può farla anche il carabiniere o l'agente di pubblica sicurezza. (*Commenti*). Badate, nessuno nega che questa sia una degnissima categoria, la quale gode tutta la nostra stima, ma affidare a questa categoria il compimento di un atto formale da cui può dipendere la nullità di un intero dibattimento mi sembra molto grave. Pensate ad un agente di pubblica sicurezza che notifici gli avvisi di depositi di ricorsi in Cassazione: naturalmente egli non saprà redigere la *relata*, perché non ha determinati requisiti necessari per adempiere a quella funzione. Di questo passo, dove andremo a finire?

L'onorevole Foderaro ha affermato che un progresso indiscutibile è rappresentato dalla creazione della Cassa comune. Infatti le lamentele maggiori venivano da parte della categoria degli ufficiali giudiziari proprio a questo riguardo, e si obiettava: come è possibile che io, ufficiale giudiziario, ad esempio, del

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

tribunale di Avellino, che notifico centinaia di migliaia di atti, percepisca una somma piuttosto modesta, mentre l'ufficiale giudiziario di una sede che lavora molto meno della mia, potendo disporre di un'apposita organizzazione e di apposito personale, guadagni dei milioni?

Ed allora, si propone la costituzione di una Cassa unica per tutti gli ufficiali giudiziari del mandamento.

Ma vi rendete conto delle difficoltà che andate a creare con la istituzione di questa Cassa? Innanzitutto è eliminato lo stimolo e l'interessamento dell'ufficiale giudiziario. Ci potremmo trovare di fronte ad un ufficiale giudiziario, che, sicuro di poter dividere i proventi in misura eguale col collega più attivo, se ne stia inerte. Ma si arriva all'assurdo là dove si dice che negli uffici giudiziari, nei quali ci sono due o più ufficiali giudiziari, i registri legali devono rimanere comuni.

Il relatore tenga presente che la gerarchia ha molti pregi, ma anche molti difetti sostanziali. Per le gelosie, che si possono creare fra ufficiali giudiziari dello stesso ufficio, noi verremmo a porre un ufficiale giudiziario in posizione di sospetto rispetto al collega. Un ufficiale giudiziario, geloso o nemico del collega, può apportare correzioni in questo registro unico, della cui tenuta entrambi sono responsabili e la cui sorveglianza spetta non più al cancelliere, ma al presidente della Corte, il quale può avvalersi dell'opera di un ufficiale giudiziario della Corte d'appello o della Corte di cassazione.

Infine, richiamo l'attenzione su quanto riguarda i diritti e le retribuzioni agli ufficiali giudiziari.

Non so perché questo disegno di legge, che doveva segnare un passo innanzi verso la sistemazione di tutti i servizi di notificazione, non abbia accolto la vecchia aspirazione della classe forense, della notificazione attraverso il servizio postale.

FODERARO, *Relatore*. Il disegno di legge ha cercato di incrementare la notifica a mezzo dell'ufficio postale. La relazione spiega che non ci si può servire esclusivamente dell'ufficio postale, in quanto i portalettere non sono ancora attrezzati per compiere un servizio tanto delicato. In accordo con l'amministrazione delle poste si potrà cercare in seguito il modo per rendere questa procedura permanente.

AMATUCCI. Desidero, comunque, richiamare l'attenzione sulla esiguità degli emolumenti.

Quando si richiede la notifica per mezzo postale, il diritto dell'ufficiale giudiziario è limitato, oltre al rimborso della busta, a lire 15. Vi sono sedi di uffici giudiziari situate ad una certa distanza dall'ufficio postale; e quindi il compenso di lire 15 diventa veramente irrisorio.

Lo stesso vale per la trasferta. Quando l'ufficiale giudiziario si reca fuori del proprio comune per notificare un determinato atto, la trasferta è calcolata nella misura di 4 lire a chilometro sul tragitto più breve. Ora, se l'ufficiale giudiziario dispone di un proprio mezzo, la misura della trasferta non copre neppure le spese per la benzina consumata da una motocicletta. Noi mettiamo l'ufficiale giudiziario nella condizione di non poter assolvere a questo compito.

Altra osservazione: mentre si riconosce all'ufficiale giudiziario la possibilità di coprire la carica di consigliere comunale e quella di assessore e la possibilità di fare da arbitro o da perito, gli è negato il diritto di esercitare la mercatura.

Mi riservo di riprendere tutte queste osservazioni, che hanno carattere particolare, in sede di esame dei singoli articoli.

Comunque, le mie osservazioni non sono dirette ad avversare il disegno di legge, ma a migliorarlo, per quanto è possibile.

CASERTA. Data la serietà dell'argomento e la molteplicità delle questioni sollevate dall'onorevole relatore e dall'onorevole Amatucci, propongo il rinvio della discussione, in modo che alla prossima seduta si possa scendere ad un esame dettagliato ed approfondito del disegno di legge.

BUCCIARELLI DUCCI. Il collega Amatucci ha mosso rilievi, che mi hanno fatto un po' cambiare orientamento, specialmente per quanto riguarda i commessi; perciò, io personalmente ho bisogno di approfondire l'argomento.

Sono d'accordo con il collega Caserta nella proposta di rinvio.

FODERARO, *Relatore*. Io sono contrario alla proposta di rinvio.

Vi sono alcune direttive generali del disegno di legge, che si possono riassumere in due o tre punti; tutto il resto è dettaglio.

La questione spinosissima riguardante i commessi degli ufficiali giudiziari trova disciplina nella disposizione dell'articolo 146. Nell'esame dell'articolo vedremo se sarà il caso di apportarvi modifiche.

Poiché v'è urgenza di approvare il disegno di legge, proporrei di proseguire stamane la discussione.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Caserta.

*(È approvata).*

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Raccomando agli onorevoli colleghi della Commissione che il rinvio sia molto breve, in modo che questo disegno

di legge sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,45.**